

REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 agosto 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Il 2 giugno 2005 la Commissione ha pubblicato un avviso ⁽²⁾ di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea. Il 1º marzo 2006, la Commissione, tramite il regolamento (CE) n. 355/2006 ⁽³⁾ (di seguito «il regolamento provvisorio») ha imposto un dazio antidumping provvisorio sul medesimo prodotto.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (3) La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea e la riscossione definitiva

degli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. Inoltre è stato loro concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni riguardo alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping.

- (5) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Il produttore-esportatore di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio ha ribadito e approfondito i propri argomenti riguardo alla definizione del prodotto.

- (7) In particolare, l'esportatore in questione sostiene che la definizione del prodotto avrebbe dovuto comprendere tutte le combinazioni di grandi frigoriferi e di congelatori-conservatori («CRF») di capacità superiori a 400 litri, giacché una segmentazione di tali frigoriferi sarebbe incoerente con la prassi finora adottata dalle istituzioni comunitarie, non terrebbe conto degli elementi forniti da altre parti interessate ed ignorerebbe la situazione del mercato [reclamo i)].

- (8) Tale esportatore ha inoltre sostenuto che se il reclamo i) dovesse essere respinto, qualsiasi tentativo mirante a segmentare il mercato dei CRF dovrebbe escludere i modelli «side-by-side» a tre porte (descritti al considerando 12 del regolamento provvisorio) dalla definizione del prodotto in questione. In realtà, detto esportatore sostiene che non sono rilevanti le caratteristiche esterne (come le porte) dei modelli, bensì la loro configurazione interna. L'esportatore ritiene in particolare che l'allineamento dei compartimenti per prodotti alimentari freschi e del congelatore rappresenti la caratteristica distintiva fondamentale di un frigorifero «side-by-side» [reclamo ii)].

1. Reclamo i)

- (9) È pratica corrente per le istituzioni comunitarie, nel definire il prodotto in esame, analizzare anzitutto le sue caratteristiche fisiche e tecniche essenziali. Inoltre, i modelli classificati in segmenti di prodotti diversi sono di norma considerati come un solo prodotto, a meno non esistano chiare linee di demarcazione tra i vari segmenti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 135 del 2.6.2005, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 59 dell'1.3.2006, pag. 12.